

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comune di Baranzate



Ufficio Protocollo

Nr.00000002 Data 03/01/2005

Tit. III/2 Interno

Polizia Locale

UFFICIO VIABILITA' E TRAFFICO

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

NUMERO O.S. 1

DATA 03-01-05

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCO-
LAZIONE STRADALE NELLA PIAZZA BORSELLINO.

I L COMMISSARIO PREFETTIZIO

- Atteso che nella giornata di giovedì 06 gennaio 2005 non sarà possibile effettuare il mercato settimanale per la ricorrente festa dell'Epifania di N.S.;
- Visto il Regolamento dei Mercati approvato dal Comune di Bollate, con le Delibere di Consiglio Comunale nn° 128 e 153 del 2001, che consente di anticipare lo svolgimento dei mercati settimanali quando ricadono in una giornata festiva e tenuto conto che non sussistono motivi ostativi allo svolgimento del mercato di Baranzate nella giornata di mercoledì 05 gennaio 2005;
- Visto altresì l'Art. 11 dell'Ordinanza Sindacale n° 57 del 23 Aprile 1999 redatta dal Sindaco del Comune di Bollate che disciplina gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;
- Richiamata la Legge Regionale n° 13 del 22.5.04 che istituisce il Comune di Baranzate e che mantiene in vigore i provvedimenti amministrativi e gli strumenti del Comune di Bollate, fino a quando il Comune di Baranzate non provveda;
- Visti gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ;
- Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;
- Richiamato il provvedimento del Direttore Generale, con cui si provvede a conferire la posizione organizzativa Polizia Locale, Commercio, Viabilità e Trasporti al Comandante P.L. Cristina Ruffa, unitamente ai compiti e alle funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267, riferiti a tale posizione organizzativa;

ORDINA

- il giorno 05 gennaio 2005, nella Piazza Borsellino, dalle ore 05.00 alle ore 16.00, è vietata la sosta e la fermata a tutti i veicoli, eccetto i veicoli degli operatori commerciali e quelli adibiti dall'impresa incaricata del servizio nettezza urbana per compiere a fine mercato le operazioni di pulizia dell'area;
- è altresì autorizzata la rimozione coatta dei veicoli dei trasgressori;

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Polizia Locale

UFFICIO VIABILITA' E TRAFFICO

- il Comando Polizia Locale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica stradale e di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione ;
- il personale del Corpo Polizia Locale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza ;
- a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. N. 495/1992;
- a norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Viabilità e Traffico;
- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Dalla residenza comunale, li 03-01-05

Il Comandante della Polizia Locale

Cristina Ruffa



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

N. _____ DEL REG. DATA _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto il registro degli atti pubblicati a questo Albo pretorio tenuto dal Messo Comunale

CERTIFICA

che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale dal giorno _____ al giorno _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI BARANZATE

Provincia di Milano

Polizia Locale

DINANZA N. 2 DEL 14 GENNAIO 2005.

ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN DATA 16 GENNAIO 2005 - DOMENICA

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

- Vista l' Ordinanza della Regione Lombardia n. 262 del 13 gennaio 2005, relativa al blocco del traffico per tasso di inquinamento elevato;
- Ritenuto opportuno aderire e predisporre la presente Ordinanza di recepimento della suddetta e di stabilire il blocco del traffico nella giornata di domenica - 16 gennaio 2005 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste le norme del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- Sentito il parere del Comando Polizia Locale;
- Visto il D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
- Ritenuto altresì di recepire tutti i casi di non applicazione del divieto di circolazione, nelle ipotesi espressamente indicate nel D.R. N. VII n. 18622 del 05.08.2004 e di avvalersi della facoltà in essa prevista di concedere, da parte dei Sindaci dei Comuni interessati, ulteriori eventuali deroghe al divieto di circolazione per la viabilità di interesse sovra comunale e quella di collegamento tra svincoli autostradali e posteggi in corrispondenza di stazioni periferiche di mezzi pubblici e per particolari casi: particolari veicoli e/o particolari casi di necessità ed urgenza da valutarsi nello specifico adottando provvedimenti motivati validi per tutta la zona critica, limitatamente ai residenti nel proprio territorio, non prevedendosi comunque la facoltà di avvalersi di autocertificazione;

ORDINA

- a partire dalle ore 9.00 e sino alle ore 12.00 antimeridiane e dalle ore 15.00 sino alle ore 18.00 pomeridiane della giornata di Domenica 16 GENNAIO 2005, è vietata la circolazione di tutti i veicoli a motore, autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico su tutto il territorio comunale eccetto le seguenti strade:

Via Milano e tutta la strada provinciale n. 46 Rho-Monza;

Sono esclusi dal divieto:

- i veicoli al seguito di corte funebri o nuziali;
- i veicoli che devono circolare per motivazioni documentate in particolari gravità e autorizzate dal Comando Polizia Locale;
- i veicoli che trasportano persone per urgenze mediche e munite di relativa certificazione;
- i veicoli che trasportano persone ospitate presso strutture protette e residenze sanitarie assistenziali munite di relativa certificazione;
- i veicoli adibiti a servizio pubblico;

COMUNE DI BARANZATE

Provincia di Milano

Polizia Locale

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni.

Le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada;

Il Comando Polizia Locale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica verticale e di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che, avverso al presente provvedimento in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazione della Legge, entro 60 gg. Dalla pubblicazione al T.A.R. Regionale di Milano;

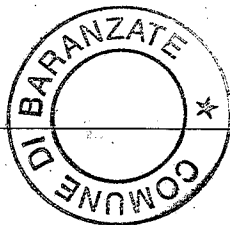
In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche, sempre nel termine di 60 gg. Può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con DPR n. 495/1992;

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante Polizia Locale.

Dalla residenza municipale li 14 gennaio 2005.

Il Comandante del Corpo Polizia Locale

Cristina Ruffa



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Cristina Ruffa", written over a horizontal line.

COMUNE DI BARANZATE

Provincia di Milano

Polizia Locale

Comune di Baranzate



Ufficio Protocollo

Nr.00000553 Data 19/01/2005

Tit. I/5 Interno

ORDINANZA N. 3 DEL 18 GENNAIO 2005.

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE **STRADALE**

**CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE NEI GIORNI 20 E 27
GENNAIO - 3 E 10 FEBBRAIO 2005
BLOCCO DEI VEICOLI NON CATALIZZATI NELLE STESSE
GIORNATE.**

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 20217 del 14 gennaio 2005, con la quale la regione Lombardia ha disposto la circolazione a targhe alterne degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico nelle zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale Lombardia n. 14645 del 17.10.2003, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del Piano di azione per il contenimento della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della regione Lombardia, di cui alla D.G.R. 13856 del 29.07.2003;
- Ritenuto di predisporre la presente ordinanza di recepimento della suddetta deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 14645 del 17.10.2003 - della ord. N. VII - 18622 del 05.08.04, concernente il Piano di azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia, come definiti nell'allegato A alla d.gr. 19.10.2001, n. 6501 e nelle d.gr. 6.12.2002 n. 11485 e 29.07.2003 n. 13856;
- Ritenuto altresì di recepire tutti i casi di non applicazione del divieto di circolazione, nelle ipotesi espressamente indicate nella deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. 14645 del 17.10.2003 - allegato B - e di avvalersi della facoltà prevista nella sopra richiamata deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. 13856 del 29.07.2003 con la quale i Sindaci possono concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio, deroghe valide per tutta la zona critica a cui appartiene il Comune (come da documento tecnico allegato alla suddetta deliberazione al punto 1 lettera e);
- Preso atto che, come rilevate dall'ARPA, in applicazione del punto 1), lettera b), dell'allegato alla richiamata d.gr. 05.08.2004 n. 18622, persistono condizioni di stabilità atmosferica con assenza di vento e presenza di inversione termica, peraltro estese a tutta la Pianura Padana, che favoriscono l'accumulo degli inquinanti ed, in particolare del PM10;
- Visto l'allegato alla d.gr. N. VII - 18622 del 05.08.2004 punto 1 - d, che prevede le esclusioni e le deroghe ai provvedimenti di blocco del traffico da concedersi da parte dei Sindaci per particolari necessità e limitatamente ai residenti nel proprio territorio e/o per particolari veicoli, escludendosi i tratti di strada con interesse sovracomunale e di collegamento con stazioni periferiche servite da mezzi pubblici;

COMUNE DI BARANZATE

Provincia di Milano

Polizia Locale

- Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste le norme del Regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- Sentito il parere del Comando Polizia Locale e visto il D.to Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Ritenuto altresì di recepire tutti i casi di non applicazione del divieto di circolazione, nelle ipotesi espressamente indicate nel D.R. N. VII n. 18622 del 05.08.2004 e di avvalersi della facoltà in essa prevista di concedere, da parte dei Sindaci dei Comuni interessati, ulteriori eventuali deroghe al divieto di circolazione per la viabilità di interesse sovra comunale e quella di collegamento tra svincoli autostradali e posteggi in corrispondenza di stazioni periferiche di mezzi pubblici e per particolari casi: particolari veicoli e/o particolari casi di necessità ed urgenza da valutarsi nello specifico adottando provvedimenti motivati validi per tutta la zona critica, limitatamente ai residenti nel proprio territorio, non prevedendosi comunque la facoltà di avvalersi di autocertificazione;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, escluso la Via Milano e la strada provinciale n. 46 Rho-Monza:

- nei giorni 20 gennaio e 10 febbraio 2005 la circolazione sarà consentita ai veicoli *catalizzati* con targa pari;
- nei giorni 27 gennaio e 3 febbraio 2005 la circolazione sarà consentita ai veicoli *catalizzati* con targa dispari;

Inoltre nelle stesse giornate viene stabilito il blocco totale della circolazione dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i veicoli non catalizzati.

I veicoli dotati di catalizzatore dovranno essere omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 01 gennaio 1993 o in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE.

Sono esclusi dal divieto i veicoli adibiti a servizio pubblico, nonché i veicoli appartenenti alle categorie indicate nel suddetto allegato B della deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 14645 del 17.10.2003, che s'intendono integralmente richiamati;

Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione quei veicoli per i quali siano stati concessi appositi permessi di deroga, nominativi ed ai soli residenti nel territorio di Baranzate, stante la facoltà prevista dalla delibera della g.r. Lombardia n. 13856 del 29.07.2003 e nella d.gr. N. VII 18622 del 05.08.2004 (vedasi allegato al punto 1 d) con la quale i Sindaci dei Comuni possono concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti del proprio territorio, deroghe valide per tutta la zona critica a cui appartiene il Comune (come da documento tecnico allegato alla citata deliberazione al punto 1 lettera e); dette categorie di veicoli sono così individuate:

- veicoli al seguito di cortei funebri o nuziali;
- veicoli che trasportano persone per visite mediche prenotate, negli orari corrispondenti al blocco e munite di relativa certificazione;

COMUNE DI BARANZATE

Provincia di Milano

Polizia Locale

- veicoli che trasportano persone ospitate presso strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di relativa certificazione;
- veicoli che devono circolare per motivazioni documentate di particolare gravità e autorizzate dal Comando di Polizia Locale.

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazione.

Si delegano al rilascio degli stessi permessi gli ufficiali del Comando Polizia Locale, con facoltà di sub delega da questi agli agenti di P.L. Con le condizioni sopra previste;

Le violazioni della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7 comma 13 del Decreto Lgs. N. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada.

Il Comando Polizia Locale è incaricato della apposizione della segnaletica verticale e di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale amministrativo Regionale Lombardia.

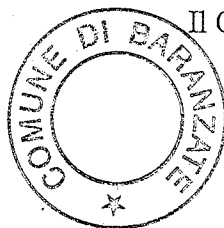
In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. N. 285/1992 e successive modifiche, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con DPR n. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

Dalla residenza comunale, li 19 gennaio 2005.

Per il Commissario Prefettizio
Il Comandante della Polizia Locale

Cristina Ruffa
Cristina Ruffa



COMUNE DI BARANZATE

Provincia di Milano

Polizia Locale

Comune di Baranzate



Ufficio Protocollo

Nr.00001430 Data 14/02/2005

Tit. I/5 Interno

ORDINANZA N. 5 DEL 14 febbraio 2005

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

**CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE NEI GIORNI
15 - 16 - 17 e 18 FEBBRAIO 2005
BLOCCO DEI VEICOLI NON CATALIZZATI NELLE STESSE
GIORNATE.**

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

- Vista l' 'Ordinanza contingibile ed urgente, n. 1869 dell' 11.02.2005, con la quale la regione Lombardia ha disposto la circolazione a targhe alterne degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico nelle zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale Lombardia n. 14645 del 17.10.2003, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del Piano di azione per il contenimento della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della regione Lombardia, di cui alla D.G.R. 13856 del 29.07.2003;
- Ritenuto di predisporre la presente ordinanza di recepimento del suddetto provvedimento della Giunta Regionale Lombardia n. 14645 del 17.10.2003 - della ord. N. VII - 18622 del 05.08.04, concernente il Piano di azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia, come definiti nell'allegato A alla d.gr. 19.10.2001, n. 6501 e nelle d.gr. 6.12.2002 n. 11485 e 29.07.2003 n. 13856;
- Ritenuto altresì di recepire tutti i casi di non applicazione del divieto di circolazione, nelle ipotesi espressamente indicate nella deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. 14645 del 17.10.2003 - allegato B - e di avvalersi della facoltà prevista nella sopra richiamata deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. 13856 del 29.07.2003 con la quale i Sindaci possono concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio, deroghe valide per tutta la zona critica a cui appartiene il Comune (come da documento tecnico allegato alla suddetta deliberazione al punto 1 lettera e);
- Preso atto che, come rilevate dall'ARPA, in applicazione del punto 1), lettera b), dell'allegato alla richiamata d.gr. 05.08.2004 n. 18622, persistono condizioni di stabilità atmosferica con assenza di vento e presenza di inversione termica, peraltro estese a tutta la Pianura Padana, che favoriscono l'accumulo degli inquinanti ed, in particolare del PM10;

COMUNE DI BARANZATE

Provincia di Milano

Polizia Locale

- Visto l'allegato alla d.gr. N. VII - 18622 del 05.08.2004 punto 1 - d, che prevede le esclusioni e le deroghe ai provvedimenti di blocco del traffico da concedersi da parte dei Sindaci per particolari necessità e limitatamente ai residenti nel proprio territorio e/o per particolari veicoli, escludendosi i tratti di strada con interesse sovracomunale e di collegamento con stazioni periferiche servite da mezzi pubblici;
- Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste le norme del Regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- Sentito il parere del Comando Polizia Locale e visto il D.to Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Ritenuto altresì di recepire tutti i casi di non applicazione del divieto di circolazione, nelle ipotesi espressamente indicate nel D.R. N. VII n. 18622 del 05.08.2004 e di avvalersi della facoltà in essa prevista di concedere, da parte dei Sindaci dei Comuni interessati, ulteriori eventuali deroghe al divieto di circolazione per la viabilità di interesse sovra comunale e quella di collegamento tra svincoli autostradali e posteggi in corrispondenza di stazioni periferiche di mezzi pubblici e per particolari casi: particolari veicoli e/o particolari casi di necessità ed urgenza da valutarsi nello specifico adottando provvedimenti motivati validi per tutta la zona critica, limitatamente ai residenti nel proprio territorio, non prevedendosi comunque la facoltà di avvalersi di autocertificazione;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, escluso la Via Milano e la strada provinciale n. 46 Rho-Monza:

- nei giorni 16 e 18 febbraio 2005 la circolazione sarà consentita ai veicoli *catalizzati* con targa pari;

- nei giorni 15 e 17 febbraio 2005 la circolazione sarà consentita ai veicoli *catalizzati* con targa dispari;

Inoltre nelle stesse giornate viene stabilito il blocco totale della circolazione dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i veicoli non catalizzati.

I veicoli dotati di catalizzatore dovranno essere omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 01 gennaio 1993 o in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE.

Sono esclusi dal divieto i veicoli adibiti a servizio pubblico, nonché i veicoli appartenenti alle categorie indicate nel suddetto allegato B della deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 14645 del 17.10.2003, che s'intendono integralmente richiamati;

Sono altresì esclusi dal divieto di circolazione quei veicoli per i quali siano stati concessi appositi permessi di deroga, nominativi ed ai soli residenti nel territorio di Baranzate, stante la facoltà prevista dalla delibera della g.r. Lombardia n. 13856 del 29.07.2003 e nella d.gr. N. VII 18622 del 05.08.2004 (vedasi allegato al punto 1 d) con la quale i Sindaci dei Comuni possono concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti del proprio territorio, deroghe valide per tutta la zona critica a cui appartiene il

COMUNE DI BARANZATE

Provincia di Milano

Polizia Locale

Comune (come da documento tecnico allegato alla citata deliberazione al punto 1 lettera e);
dette categorie di veicoli sono così individuate:

- veicoli al seguito di cortei funebri o nuziali;
- veicoli che trasportano persone per visite mediche prenotate, negli orari corrispondenti al blocco e munite di relativa certificazione;
- veicoli che trasportano persone ospitate presso strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di relativa certificazione;
- veicoli che devono circolare per motivazioni documentate di particolare gravità e autorizzate dal Comando di Polizia Locale.

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazione.

Si delegano al rilascio degli stessi permessi gli ufficiali del Comando Polizia Locale, con facoltà di sub delega da questi agli agenti di P.L. Con le condizioni sopra previste;

Le violazioni della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 7 comma 13 del Decreto Lgs. N. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada.

Il Comando Polizia Locale è incaricato della apposizione della segnaletica verticale e di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale amministrativo Regionale Lombardia.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. N. 285/1992 e successive modifiche, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con DPR n. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

Dalla residenza comunale, li 14 febbraio 2005.

Per il Commissario Prefettizio
Il Comandante della Polizia Locale

Cristina Ruffa



[Signature]
Il Comandante della Polizia Locale
Cristina Ruffa

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate -

Tel. 0238208201 - Fax 0238208203 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Comune di Baranzate



Ufficio Protocollo

Nr.00003303 Data 07/04/2005

Tit. III/2 Interno

Prot. n.

ORD. N. 8

OGGETTO: *Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO (temporaneo) in Via Conciliazione nel tratto prospiciente l'Oratorio a far tempo dal giorno 11/04/2005 a fine lavori*

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che è necessario dar corso al progetto esecutivo per la realizzazione di una variazione altimetrica in via Conciliazione, nelle immediate adiacenze del parchetto "Meroni" e che l'impresa LUIVAT, via Mezzana 1 - Nova Milanese (MI) è incaricata dell'esecuzione dei predetti lavori e che gli stessi lavori proseguiranno fino al completamento dell'opera;

Considerato che per poter eseguire l'intervento è necessario provvedere alla chiusura della via Conciliazione nel tratto prospiciente il parco "Meroni" per circa 30 giorni, a partire dall'11 aprile 2005;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata dai lavori, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

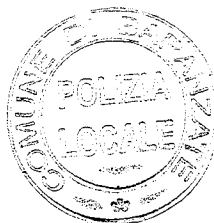
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

- 1) a far tempo dall'11 aprile 2005 per circa 30 giorni, è fatto divieto a tutti i veicoli di transitare in via Conciliazione nel tratto sopra menzionato, al fine di consentire l'esecuzione delle opere meglio descritte in premessa, fatto salvo il transito locale per accedere ai carrai delle proprietà private;*
- 2) nello stesso periodo, ai veicoli in avvicinamento alla zona interessata dai lavori, è fatto obbligo di osservare i segnali di obbligo divieto e limitazione disposti nel tratto di strada adiacente al cantiere e lungo gli itinerari proposti per la deviazione del traffico ordinario;*
- 3) demanda alla ditta LUIVAT, via Mezzana 1 - Nova Milanese (MI) la responsabilità per l'installazione della segnaletica stradale necessaria, che sarà conforme ai dettati del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 - Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002;*
- 4) nel caso di condizioni atmosferiche avverse, la presente ordinanza spiegherà i suoi effetti al cessare delle condizioni che ne hanno determinato la sospensione;*

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 6 aprile 2005.



IL COMANDANTE

Cristina Ruffa

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate -

Tel. 0238208201 - Fax 0238208203 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Comune di Baranzate



Ufficio Protocollo

Nr.00004114 Data 22/04/2005

Tit. III/2 Interno

Prot. n.

ORD. N. 8

OGGETTO: *Istituzione del DIVIETO DI SOSTA (temporaneo) in Via N.Sauro nel parcheggio attiguo all'area espositiva e del DIVIETO DI TRANSITO lungo la via N.Sauro nel tratto compreso all'intersezione con via Manzoni, via Conciliazione, via Trieste nella giornata del 25/04/2005 per le celebrazioni dell'Anniversario della Liberazione.*

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che ogni anno il 25 aprile si tengono le celebrazioni per la ricorrenza dell'anniversario della Liberazione;

Considerato che per dar corso alle predette celebrazioni si rende necessario istituire il divieto di sosta (temporaneo) nel parcheggio attiguo all'area espositiva nella giornata del 25/04/2005;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

Nella giornata del 25 aprile 2005 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli nel parcheggio attiguo all'area espositiva in via N.Sauro, e nella stessa giornata dalle ore 10.00 alle ore 12.00 è fatto divieto a tutti i veicoli di transitare lungo la via N.Sauro nel tratto compreso all'intersezione con via Manzoni, via Conciliazione, via Trieste per consentire le predette celebrazioni; La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione. Baranzate, 21 aprile 2005.

IL COMANDANTE

Cristina Ruffa

COMUNE DI BARANZATE

(Provincia di Milano)

< Area Gestione del Territorio >

Comune di Baranzate

Ufficio Protocollo
Nr.00004484 Data 03/05/2005
Tit. IV/7 Interno

Reg. Ordinanze: 10 del 03/05/05

Prot. N. 694...../UTC del 3-5-05

ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PUBBLICA **CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'AMBROSIA**

(ai sensi dell'art. 50.5 del T.U. delle Autonomie Locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.)

IL SINDACO

Premesso che:

- in questi ultimi anni il numero di soggetti che sviluppano allergie al polline di Ambrosia è stato in continua crescita e attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
- le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili l'arrivo della stagione estiva coincide frequentemente con la presenza nei centri urbani di numerosi infestanti e di zanzare in particolare, le quali quando sono presenti in quantità elevata sono fonte di nocività e disagio che incidono sulla qualità della vita dei cittadini;

Considerato che :

- l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i siti preferenziali dell'Ambrosia nell'ambito urbano sono i terreni incolti, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie, i fossi ed in generale tutte le aree abbandonate e semiabbandonate;
- l'incuria delle sopraccitate aree urbane risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi urbane ed in particolare lo sfalcio periodico (almeno tre tagli) tra giugno e settembre delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta;

Dato atto che:

- lo sfalcio delle aree infestate da "Ambrosia" nei periodi antecedenti la fioritura della pianta, se esteso su un ampio territorio, è uno strumento efficace al contenimento dell'aerodiffusione del polline;
- per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di sfalcio;

Ritenuto necessario, dando attuazione a quanto contenuto nella O.P.G.R. Lombardia 29.03.1999, n. 25522, adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 50.5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela dell'igiene e della salute pubblica da ogni possibile conseguenza derivate dalla diffusione dell'Ambrosia sul territorio comunale;

Visto:

- l'Ordinanza del P.G.R. Lombardia 29.03.1999, n. 25522 avente ad oggetto "*Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata*";
- l'art. 50.5 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;
- il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 23.12.1978, n. 833 "*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*", ed in particolare l'art. 32;
- il Regolamento C.E.E. n. 1272/88, art. 34, che reca norme sul mantenimento in buone condizioni agronomiche dei terreni agricoli non coltivati (set-aside) ed in particolare dispone di effettuare le necessarie lavorazioni meccaniche per lottare contro le piante infestanti;
- l'art. 144 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

ORDINA

A) a tutta la cittadinanza (ed in particolare ai proprietari/conduttori pubblici e privati di: aree agricole non coltivate; aree verdi urbane incolte; aree verdi industriali dismesse; cantieri edili attivi e non) di:

Sede Municipale:
Sede del Servizio:

Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (MI) - Tel. 02/38203122
Via Trieste 21, Baranzate, 20021 (MI) - Tel. e Telefax 02/38200267

COMUNE DI BARANZATE

(Provincia di Milano)

< Area Gestione del Territorio >

- eseguire tra giugno e settembre periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano l'esecuzione di almeno tre sfalci nei seguenti periodi:
 - 1° sfalcio: terza decade di giugno;
 - 2° sfalcio: terza decade di luglio;
 - 3° sfalcio: seconda decade di agosto;
- ed in caso di necessità, l'esecuzione di un ulteriore sfalcio nella terza decade di settembre;

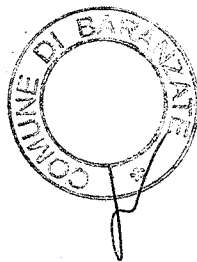
DISPONE

- la validità della presente ordinanza per il periodo compreso tra la data odierna ed il 30 settembre 2005;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e la sua diffusione mediante affissione sulle bacheche destinate alle comunicazioni istituzionali;
- la trasmissione di copia del presente atto:
 - alla Polizia Locale di Baranzate, alla quale è demandata la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza;
 - all'A.S.L. n. 1 della Provincia di Milano (Distretto 1, V.le Forlanini 121, Garbagnate Milanese) alla quale è demandata la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza per quanto ad essa compete in materia igienico-sanitaria;
 - alla Prefettura di Milano (Corso Monforte 31, Milano), per giusta conoscenza;

AVVISA

- che l'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 300.00 ad un massimo di Euro 2.100.00 prevista dal p.to 16 (rif. artt. 62 e 144) dell'allegato al R.E.C. vigente;
- che avverso la presente Ordinanza e' ammesso ricorso gerarchico innanzi al Prefetto entro 30 gg. dalla notificazione del presente atto, ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. (L. 06.12.1971, n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla notificazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) nel termine di 120 gg. dalla notificazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, li 2 Maggio 2005



Il Sindaco
Giuseppe Corbari

Sede Municipale:
Sede del Servizio:

Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (MI) - Tel. 02/38203122
Via Trieste 21, Baranzate, 20021 (MI) - Tel. e Telefax 02/38200267

COMUNE DI BARANZATE

(Provincia di Milano)

< Area Gestione del Territorio >

Comune di Baranzate



Ufficio Protocollo

Nr.00004485 Data 03/05/2005

Tit. IV/7 Interno

Reg. Ordinanze: 11 del 3/5/05

Prot. N. 695/UTC del 03.5.05

ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PUBBLICA **PER LA DISINFESTAZIONE DA ZANZARE**

(ai sensi dell'art. 50.5 del T.U. delle Autonomie Locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.)

IL SINDACO

Premesso che l'arrivo della stagione estiva coincide frequentemente con la presenza nei centri urbani di numerosi infestanti e di zanzare in particolare, le quali quando sono presenti in quantità elevata sono fonte di nocività e disagio che incidono sulla qualità della vita dei cittadini;

Ritenuto necessario, dando attuazione alle indicazioni contenute nella D.C.R. Lombardia 27.11.2001 n. VII/366, coinvolgere nell'attività di disinfestazione i soggetti privati proprietari e conduttori di fondi e di immobili, al fine di non vanificare gli interventi di disinfestazione contro le zanzare svolti dall'Amministrazione Comunale nelle strutture comunali e rete fognaria,

Considerata la necessità di adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 50.5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la tutela dell'igiene e della salute pubblica da ogni possibile conseguenza derivate dall'infestazione da zanzare;

Visto:

- la D.C.R. Lombardia 27.11.2001 n. VII/366 avente ad oggetto "Ordine del giorno concernente le disposizioni e i finanziamenti agli Enti locali per la lotta agli insetti infestanti nei centri urbani" e la Circ. Reg. D.G. Sanità n. 20/13.06.2003 avente ad oggetto "Disposizioni per il contenimento delle zanzare nei centri urbani";
- la Nota prot. 1848/18.02.2005 dell'A.S.L. n. 1 della Provincia di Milano avente ad oggetto "Disinfestazione da zanzare";
- l'art. 50.5 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;
- il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 23.12.1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", ed in particolare l'art. 32;
- l'art. 144 del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

ORDINA

A) a tutta la cittadinanza ed in particolare ai proprietari ed ai conduttori dei fondi e degli immobili di:

- evitare nelle aree e nei luoghi privati (terrazzi, giardini, orti, cortili, sotterranei, cantine, intercapedini ...) la formazione di raccolta d'acqua eliminando ogni potenziale contenitore per lo sviluppo larvale (es. secchi, bacinelle, bidoni, barattoli, ...);
- pulire periodicamente le grondaie per favorire il deflusso delle acque piovane ed evitare così eventuali ristagni;
- negli orti, non lasciare l'acqua nei contenitori di irrigazione per più di 5-6 giorni e comunque ricoprire con stuoie rigide, di plastica o reti zanzariere vasche, bidoni e fusti per impedire che gli adulti depongano le uova;
- evitare la formazione di pozze e ristagni d'acqua nel proprio orto e/o giardino;
- svuotare dopo l'innaffiatura o a seguito di temporali estivi, i contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi di animali domestici, innaffiatori, ... per evitare lo sviluppo delle larve;
- pulire periodicamente i tombini ostruiti da detriti, controllare il corretto funzionamento della sifonatura e possibilmente mettere una retina antizanzare all'interno del tombino ed intorno agli sfiati delle fosse biologiche;
- ispezionare le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana e, se hanno acqua stagnante, vanno pulite e svuotate almeno ogni settimana;
- non abbandonare nell'ambiente contenitori che si possono riempire di acqua piovana;
- mantenere puliti e rasati i prati ed i giardini eliminando le sterpaglie;
- controllare e sostituire periodicamente l'acqua nei contenitori per fiori (nel caso di utilizzo di fiori di plastica utilizzare sabbia o sassi per appesantire i vasi e non acqua), introducendo nei vasi portafiori piccoli filamenti di rame (10-20 gr./litro), il quale a contatto con l'acqua si ossida, divenendo tossico per le zanzare;
- innaffiare i prati/giardini in orario notturno (e non serale o diurno);
- non lasciare copertoni (pneumatici) all'aperto perché, riempiendosi d'acqua, costituiscono il luogo ideale per lo sviluppo delle zanzare e soprattutto della "zanzara tigre";
- eliminare l'acqua dagli evaporatori dei caloriferi e dai contenitori di raccolta della condensa dei condizionatori;

Sede Municipale:

Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (MI) - Tel. 02/38203122

Sede del Servizio:

Via Trieste 21, Baranzate, 20021 (MI) - Tel. e Telefax 02/38200267

COMUNE DI BARANZATE

(Provincia di Milano)

< Area Gestione del Territorio >

- chiudere le porte, le finestre ed i canali di aerazione che collegano i locali caldaia, cantine, box o altri spazi accessori/di servizio con l'esterno o applicare reti antizanzare alle aperture citate;
- procedere periodicamente alla disinfestazione delle aree verdi e dei focolai larvali ove sia riscontrata la presenza di zanzare;
- ispezionare, pulire e trattare periodicamente con prodotto disinfestante larvicida le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana presenti nelle aree private;

B) ai possessori/detentori di insediamenti privati di fontane, vasche, laghetti e/o cisterne per la raccolta di acqua a cielo libero, l'introduzione di pesci larvivori;

C) ai possessori/detentori di depositi/luoghi di stoccaggio di copertoni (pneumatici) all'aperto di:

- svuotare completamente da eventuale contenuto d'acqua ogni pneumatico in arrivo ed in partenza;
- disporre a piramide i copertoni con periodo di stoccaggio superiore a 15 gg., dopo averli completamente svuotati da eventuale acqua, e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema in modo da impedire qualsiasi raccolta d'acqua piovana all'interno;
- disinfestare entro 7 gg. da ogni precipitazione atmosferica i copertoni privi di copertura (dandone comunicazione al Servizio Igiene dell'A.S.L.);
- eliminare i copertoni fuori uso o comunque non più utilizzabili (o provvisoriamente stoccabili come indicato al p.to 2);

D) ai proprietari/conducenti di fondi agricoli di:

- ripristinare la pendenza e la sezione di fossati e canaletti utilizzati per convogliare l'acqua a scopo irriguo;
- rimuovere i detriti e la vegetazione incolta;
- sfalciare l'erba della sponda di fossati e canalette perchè non si creino ristagni;
- eliminare dai terreni pozzanghere e ristagni d'acqua;

DISPONE

- la validità della presente ordinanza per il periodo compreso tra la data odierna ed il 1° novembre 2005;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e la sua diffusione mediante affissione sulle bacheche destinate alle comunicazioni istituzionali;
- la trasmissione di copia del presente atto:
 - alla Polizia Locale di Baranzate, alla quale è demandata la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza;
 - all'A.S.L. n. 1 della Provincia di Milano (Distretto 1, V.le Forlanini 121, Garbagnate Milanese) alla quale è demandata la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza per quanto ad essa compete in materia igienico-sanitaria;
 - alla Prefettura di Milano (Corso Monforte 31, Milano), per giusta conoscenza;

AVVISA

- che l'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 300.00 ad un massimo di Euro 2.100.00 prevista dal p.to 16 (rif. artt. 62 e 144) dell'allegato al R.E.C. vigente;
- che per l'attività di disinfestazione è necessario ottemperare alle prescrizioni di cui al p.to 1.4.14 e 1.4.16 del Regolamento Locale d'Igiene ed alle ulteriori indicazioni contenute nella succitata comunicazione prot. 1848/18.02.2005 dell'A.S.L. n. 1 della Provincia di Milano avente ad oggetto "Disinfestazione da zanzare" (a disposizione del pubblico, presso l'Area Gestione del Territorio);
- che avverso la presente Ordinanza e' ammesso ricorso gerarchico innanzi al Prefetto entro 30 gg. dalla notificazione del presente atto, ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. (L. 06.12.1971, n. 1034) nel termine di 60 gg. dalla notificazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) nel termine di 120 gg. dalla notificazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, li 20 Aprile 2005



Il Sindaco
Giuseppe Corbani

Sede Municipale:

Sede del Servizio:

Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (MI) - Tel. 02/38203122

Via Trieste 21, Baranzate, 20021 (MI) - Tel. e Telefax 02/38200267

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate -

Tel. 0292851615 - Fax 0238208203 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Comune di Baranzate



Ufficio Protocollo

Nr.00005048 Data 18/05/2005

Tit. I/5 Interno

Prot. n.

ORD. N. 12

OGGETTO: *Istituzione del DIVIETO DI SOSTA (temporaneo) in Via Palmanova nel tratto compreso tra i civici 5 e 7 e 26 e 30 per lavori stradali il 18/05/2005*

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che il CAP deve eseguire lavori di manutenzione sulla rete distributiva acqua potabile;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto si rende necessario istituire il divieto di sosta (temporaneo);

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

Nella giornata del 18 maggio 2005 dalle ore 8.00 a fine lavori è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli in via Palmanova tra i civici 5 e 7 e 26 e 30;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione. Baranzate, 17 maggio 2005.



IL COMANDANTE

Cristina Ruffa

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate -

Tel. 0292851615 - Fax 0292851617- e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Comune di Baranzate



Ufficio Protocollo

Nr.00005554 Data 01/06/2005

Tit. III/2 Interno

Prot. n.

ORD. N.

15

OGGETTO: *Istituzione del DIVIETO DI SOSTA (temporaneo) in Via Trieste e via N.Sauro in corrispondenza degli stalli di sosta contigui alla p.zza Falcone per manifestazione "Baranzate in Festa" il 2 giugno 2005 dalle ore 7.00 alle ore 21.00*

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che è stata organizzata una manifestazione denominata "Baranzate in Festa" per la giornata del 2 giugno 2005 dalle ore 7.00 alle ore 21.00;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta (temporaneo) nelle vie indicate in oggetto al fine di permettere lo svolgimento della predetta manifestazione ;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata , e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

Nella giornata del 2 giugno 2005 dalle ore 7.00 alle ore 21.00 è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli in via Trieste ed in via Sauro nei tratti corrispondenti agli stalli di sosta contigui alla p.zza Falcone ;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione. Baranzate, 31 maggio 2005.



IL COMANDANTE

Cristina Ruffa

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 02 92851615 - Fax 02 92851617 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

ORDINANZA N. 17 del 4/12/05

MERCATO SETTIMANALE DI GIOVEDI' 08 DICEMBRE 2005 SVOLGIMENTO IN GIORNATA FESTIVA

Il Responsabile di Area

Viste le richieste dell'Unione Commercianti, Mandamento di Bollate, presentate in data 31.12.2004 e in data 13.06.2005, tendenti ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento del mercato settimanale del giovedì nella giornata festiva dell'08.12.2005;

Richiamata la nostra comunicazione inviata all'Unione Commercianti in data 08.02.2005 prot. 181;

Vista l'Ordinanza per la disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio su aree private e pubbliche n. 4 del 16.12.2004;

Visto il comma 4 dell'art. 14 - titolo II della suddetta Ordinanza;

Considerata l'opportunità di dare alla cittadinanza la possibilità di approvvigionamento nell'approssimarsi delle festività;

Sentito il Comando di Polizia Locale;

CONCEDE

L'autorizzazione allo svolgimento del mercato settimanale del GIOVEDI' in Piazza Borsellino, nella giornata festiva dell'08 DICEMBRE 2005;

Si avvertono gli operatori del mercato che la Piazza dovrà essere lasciata libera da ogni tipo di occupazione per le ore 14.30 al fine di garantire un adeguato servizio di raccolta rifiuti;

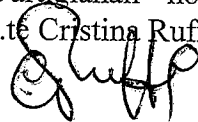
La presente è valida solo per il luogo e la data indicata e potrà essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico.

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale

Protezione Civile - Commercio

Attività artigianali - notifiche

Com.te Cristina Ruffa



COMUNE DI BARANZATE	
UFFICIO PROTOCOLLO	
PROTOCOLLO N.	<u>4 LUP 2005</u>
<u>6704</u>	
CATEG. <u>1</u>	CL <u>5</u>

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando di Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - fax 0292851617 - e-mail : polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Comune di Baranzate - Mi

Protocollo n. 1160

del 13/7/05

cat. 5 cl. 5 fasc. 5

Prot. n.

ORD. N. 18

- 13/7/05

OGGETTO: *Istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (temporaneo) in Via Gorizia nel tratto compreso tra le intersezioni via Gorizia / via Milano e via Gorizia / via I° Maggio per manifestazione dei commercianti nella giornata del 16 luglio 2005 dalle ore 17.00 alle ore 24.00*

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che è stata organizzata una manifestazione dei commercianti per la giornata del 16 luglio 2005 dalle ore 17.00 alle ore 24.00;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta (temporaneo) nel tratto di via indicato in oggetto, al fine di permettere lo svolgimento della predetta manifestazione;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

Nella giornata del 16 luglio 2005 dalle ore 17.00 alle ore 24.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto di via Gorizia compreso tra le intersezioni di via Gorizia / via Milano e via Gorizia / via I° Maggio;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero del Lavoro Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 13 luglio 2005.



IL COMANDANTE P.L.
Cristina Ruffa

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate -

Tel. 0292851615 - Fax 0292851617- e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Prot. n. 23
ORD. N. 23

Comune di Baranzate - MI	
Protocollo n.	8228...
del	13/9/05
cat. ...	cl. ...
...	...

OGGETTO: provvedimento di chiusura alla circolazione veicolare (temporaneo) in Via Gradisca dal civico 1 al civico 16 dalle ore 9.00 alle 18.00 per smontaggio gru di cantiere

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che l'impresa Floreani e Fornari Srl in data 1 settembre 2005 richiedeva la chiusura della strada in via Gradisca dal civico 1 al civico 16 dalle ore 9.00 alle 18.00 per smontaggio gru di cantiere; Considerato che si rende necessario chiudere temporaneamente la via indicata in oggetto al fine di permettere lo svolgimento delle predette operazioni;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito; Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

Nella giornata del 15 settembre 2005 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, con rimozione forzata, in via Gradisca in corrispondenza dei civici dall'1 al 16 ed è altresì vietata la circolazione veicolare nel predetto tratto di strada, sino al termine delle operazioni di smontaggio;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei da posizionare ad onere e carico dell'impresa richiedente almeno 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione. Baranzate, 12 settembre 2005.

IL COMANDANTE

Cristina Ruffa



Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando di Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - fax 0292851617 - e-mail : polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Comune di Baranzate - MI
Protocollo n. 3223
del 13/8/05
cat. II cl. 2 fasc.

Prot. n. 24
ORD. N. _____

OGGETTO: provvedimento di chiusura alla circolazione veicolare(temporaneo) in via gradisca dal civico 1 al civico 16 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per smontaggio gru di cantiere.

Istituzione del doppio senso di circolazione e divieto di sosta (temporaneo) con rimozione forzata nelle vie Gradisca - Palmanova - Cividale .

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che l'Impresa Floriani e Fornari Srl in data 1 settembre 2005 richiedeva la chiusura della via Gradisca dal civico 1 al civico 16 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per smontaggio gru di cantiere ;

Considerato che si rende necessario chiudere temporaneamente la via indicata in oggetto, al fine di permettere lo svolgimento delle predette operazioni ed istituire il doppio senso di circolazione e il divieto di sosta (temporaneo) con rimozione forzata nelle vie Gradisca - Palmanova - Cividale;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata , e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

Nella giornata del 15 settembre 2005 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 è istituito il doppio senso di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto di via Gradisca - Palmanova- Cividale ;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei da posizionare ad onere e carico dell'impresa richiedente almeno 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 12 settembre 2005.



IL COMANDANTE P.L.
Cristina Ruffa

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando di Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - fax 0292851617 - e-mail: polizia-locale@comune.baranzate.mi.it

Prot. n. 85
ORD. N. 85

COMUNE DI BARANZATE	
UFFICIO PROTOCOLLO	
PROTOCOLLO N.	22 SET. 2005
3624	
CATEG.	CL. 3 PN

OGGETTO: Istituzione del **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** (temporaneo) in Via Gorizia, nel tratto compreso tra il civico numero 21 e il civico numero 27, per l'esecuzione di lavori di allacciamento, dello stabile di via Gorizia n.8, alla rete idrica, nella giornata del 26 settembre 2005 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, in merito all'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete idrica, dello stabile di via Gorizia, n.8, per la giornata del 26 settembre 2005 dalle ore 9.00 alle ore 18.00;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta (temporaneo) nel tratto di via indicato in oggetto, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori e il transito veicolare ;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata , e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

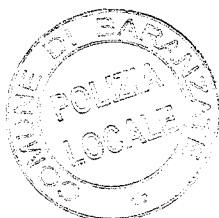
ORDINA

Nella giornata del 26 settembre 2005 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto di via Gorizia compreso tra il civico numero 21 e il civico numero 27;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 21/settembre/ 2005.



IL COMANDANTE P.L.
Cristina Ruffa

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando di Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - fax 0292851617 - e-mail : polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Prot. n.

ORD. N. 26

OGGETTO: *Istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (temporaneo) in Via I° Maggio e via Trieste, nei tratti antistanti la p.zza Falcone, per manifestazione denominata "SAGRA DELL'UVA E DEL VINO" nella giornata del 02 ottobre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 24.00*

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che è stata organizzata una manifestazione, di cui all'oggetto, per la giornata del 02 ottobre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 24.00;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta (temporaneo) in via I° Maggio e in via Trieste, nei tratti antistante la p.zza Falcone, al fine di permettere lo svolgimento della predetta manifestazione;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

Nella giornata del 02 ottobre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 24.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via I° Maggio e via Trieste, nei tratti antistante la piazza Falcone;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 02 ottobre 2005.

Comune di Baranzate - MI	
Protocollo n.	2894
del 28/9/05	
cat. cl. fasc.	



IL COMANDANTE P.L.

Cristina Raffa

Comune di Baranzate

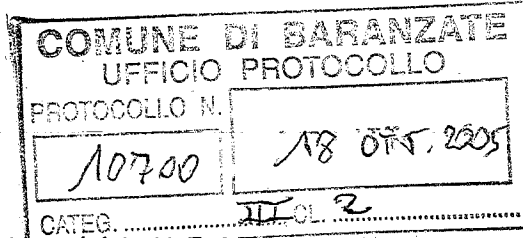
Provincia di Milano

Comando di Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - fax 0292851617 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Prot. n. 28
ORD. N. _____



OGGETTO: *Istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (temporaneo) in Via Gorizia, nel tratto compreso tra il civico numero 21 e il civico numero 27, per l'esecuzione di lavori di allacciamento dello stabile di via Gorizia n.8, alla rete fognaria, nella giornata del 21 ottobre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 19.00*

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, in merito all'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete fognaria, dello stabile di via Gorizia, n.8, per la giornata del 21 ottobre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 19.00;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta (temporaneo) nel tratto di via indicato in oggetto, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori e il transito veicolare ;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata , e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

Nella giornata del 21 ottobre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 19.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto di via Gorizia compreso tra il civico numero 21 e il civico numero 27;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 17/ottobre/ 2005.



IL COMANDANTE P.L.

Cristina Ruffa

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando di Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - fax 0292851617 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Prot. n. 30
ORD. N. 11184

UFFICIO PROTOCOLLO	
PROTOCOLLO N.	27 OTT. 2005
CATEG.	14 CL. 2

OGGETTO: Istituzione del doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo), in via M.te Spluga, lato civici pari, nel tratto compreso tra le intersezioni via Milano / M.te Spluga e l'intersezione via M.te Spluga / Montecassino; provvedimento di chiusura alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, (temporaneo), in via Aquileia nel tratto tra la via Milano e la via Grigna, per manifestazione denominata "FESTA DELLE CASTAGNE E DEL VIN BRULÉ" dei commercianti nella giornata del 06 novembre 2005, dalle ore 7.00 alle ore 24.00

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che è stata organizzata una manifestazione denominata " festa delle castagne e del vinbrulé" per la giornata del 06 novembre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 24.00;

Considerato che si rende necessario istituire i divieti di sosta (temporanei) e la sospensione della circolazione nei tratti di via indicati in oggetto, al fine di permettere lo svolgimento della predetta manifestazione ;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata , e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

Nella giornata del 06 novembre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 24.00 è istituito il doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo), in via M.te Spluga, lato civici pari, nel tratto compreso tra le intersezioni via Milano / M.te Spluga e l'intersezione via M.te Spluga / Montecassino; provvedimento di chiusura alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, (temporaneo), in via Aquileia nel tratto tra la via Milano e la via Grigna;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 26 ottobre 2005



IL COMANDANTE P.L.

Cristina Ruffa

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate -

Tel. 0292851615 - Fax 0292851617 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

ORD. N. 32
DEL 21/11/05

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ORDINANZA DI BLOCCO TOTALE DEI VEICOLI NON CATALITICI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA PM 10 IN ESECUZIONE DELLA D.G.R. VIII/947 - DEL 27.10.2005., SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n° VIII/947 del 27/10/2005, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del Piano di Azione per il contenimento della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia, di cui alla D.G.R. n° 13856 del 29.7.2003;

- Ritenuto di predisporre la presente ordinanza di recepimento della suddetta Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia e di stabilire per i periodi dal 02 novembre 2005 al 23 dicembre 2005 e dal 09 gennaio 2006 al 03 marzo 2006, il blocco del traffico nelle giornate dal lunedì al venerdì (escluso le giornate festive infrasettimanali) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico e non catalizzati, dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (periodo in cui, secondo l'analisi delle concentrazioni da PM 10 rilevate dal 1999 al 2003 dall'A.R.P.A. della Regione Lombardia, risultano più elevate le concentrazioni di tale inquinante, per effetto delle particolari condizioni meteo - climatiche;

- Visti gli artt. 6 e 7 del D.to Legislativo 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

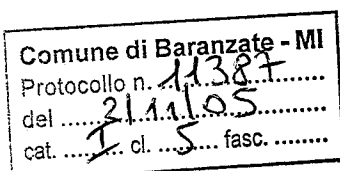
- Viste le norme del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

- Sentito il parere del Comando Polizia Locale e visto il D.to Legislativo n° 267 del 18.8.2000;

- Ritenuto di predisporre la presente Ordinanza di recepimento del suddetto decreto n° VIII/947 del 27/10/2005 relativa al blocco del traffico con le modalità, le esclusioni e le deroghe nello stesse previste;

- Ritenuto altresì di recepire tutti i casi di non applicazione del divieto di circolazione, nelle ipotesi espressamente indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n° VIII/947 del 27/10/2005 e di avvalersi della facoltà in essa prevista di concedere, da parte dei Sindaci dei Comuni interessati, ulteriori eventuali deroghe al divieto di circolazione per la viabilità di interesse sovra comunale quella di collegamento tra svincoli autostradali e posteggi in corrispondenza di stazioni periferiche di mezzi pubblici e per particolari casi: particolari veicoli e/o particolari casi di necessità ed urgenza da valutarsi nello specifico adottando provvedimenti motivati validi per tutta la zona critica, limitatamente ai residenti nel proprio territorio, non prevedendosi comunque la facoltà di avvalersi di autocertificazione;

- Richiamato il provvedimento con cui si conferisce la posizione organizzativa Polizia Locale, Viabilità e Trasporti, Protezione Civile al Comandante P.L., unitamente ai compiti e alle funzioni di cui all'art. 107 del D.to Legislativo 18.08.2000 n° 267, riferiti a tale posizione organizzativa;



Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate -

Tel. 0292851615 - Fax 0292851617 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

ORDINA

- a partire dal 2 novembre 2005 al 23 dicembre 2005 e successivamente dal 9 gennaio 2006 al 03 marzo 2006, dal lunedì al venerdì, escluso le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, è vietata la circolazione di tutti i veicoli a motore - autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori - non catalizzati e non adibiti a servizio pubblico su tutto il territorio comunale, eccetto le seguenti strade:

- via Milano ed il tratto comunale di S.P. 46 Rho - Monza;
- via Manzoni dall'intersezione semaforica con via Sauro sino al confine con il territorio di Novate Milanese;
- via Sauro dall'intersezione semaforica con via Manzoni / Don Guanella al confine con il territorio di Bollate;
- via Aquileja
- sono esclusi dal divieto i veicoli adibiti a servizio pubblico, nonché i veicoli appartenenti alle categorie indicate nella Delibera della Giunta Regionale Lombarda citata, che s'intendono integralmente richiamati;
- sono altresì esclusi dal divieto di circolazione quei veicoli per i quali siano stati concessi appositi permessi in deroga, nominativi ed ai soli residenti nel territorio di Baranzate, stante la facoltà prevista dalla citata Delibera con la quale i Sindaci dei Comuni possono concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio, deroghe valide per tutta la zona critica a cui appartiene il Comune; dette categorie di veicoli sono così individuate:

A - veicoli al seguito di cortei funebri o nuziali;

B - veicoli che trasportano persone per visite mediche prenotate, negli orari corrispondenti e munite di relativa certificazione e veicoli che trasportano persone ospitate presso strutture protette e residenze sanitarie assistenziali munite di relativa certificazione;

C - veicoli che devono circolare per motivazioni documentate di particolare gravità e autorizzate dal Comando P.L.; Sono altresì esclusi dal divieto i veicoli ad emissione nulla, quelli catalizzati secondo le specifiche tecniche indicate nel Decreto Regionale n° 34240 del 16.12.2002, quelli alimentati a g.p.l. e metano purché catalizzati, quelli conformi alle direttive 91/441/CEE - 91/542/CEE - 97/24/CEE e successive.

- Il divieto non si applica nelle giornate festive infrasettimanali;

- **NON E' PREVISTA LA FACOLTA' DI AVVALERSI DI AUTOCERTIFICAZIONE;**

- delega al rilascio degli stessi permessi gli Ufficiali del Comando di P.L., con facoltà di sub delega da questi agli agenti di P.L. con le condizioni sopra previste;

- le violazioni della presente ordinanza sindacale saranno punite ai sensi del Decreto Legislativo n° 285 del 30.4.1992 - Nuovo Codice della Strada;

- il Comando Polizia Locale è incaricato della apposizione della segnaletica verticale e di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

- a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano;

- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n° 495/1992;

Baranzate, li 2 novembre 2005

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

Cristina Raffa



Comune di Baranzate

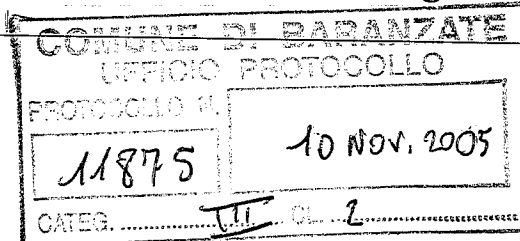
Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate -

Tel. 0292851615 - Fax 0292851617 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

ORD. N. 39
DEL 10/11/05



ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

ORDINANZA DI FERMO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DALLE 8.00 ALLE 20.00, NELLA GIORNATA DI DOMENICA 13 NOVEMBRE 2005 PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA PM 10 IN ESECUZIONE DELLA D.G.R. VIII/947 - ALLEGATO B - DEL 27.10.2005., SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n° VIII/947 del 27/10/2005, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del Piano di Azione per il contenimento della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia, di cui alla D.G.R. n° 13856 del 29.7.2003;
- Ritenuto di predisporre la presente ordinanza di recepimento della suddetta Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda e di stabilire per la giornata del 13 novembre 2005 dalle 8.00 alle 20.00 il fermo totale della circolazione dei veicoli;
- Visti gli artt. 6 e 7 del D.to Legislativo 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste le norme del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
- Sentito il parere del Comando Polizia Locale e visto il D.to Legislativo n° 267 del 18.8.2000;
- Ritenuto di predisporre la presente Ordinanza di recepimento del suddetto decreto n° VIII/947 del 27/10/2005 - allegato B
- relativa al blocco del traffico con le modalità, le esclusioni e le deroghe nello stesse previste;
- Ritenuto altresì di recepire tutti i casi di non applicazione del divieto di circolazione, nelle ipotesi espressamente indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n° VIII/947 del 27/10/2005 di cui all'allegato B e di avvalersi della facoltà in essa prevista di concedere, da parte dei Sindaci dei Comuni interessati, ulteriori eventuali deroghe al divieto di circolazione per particolari veicoli e/o particolari casi di necessità ed urgenza, da valutarsi nello specifico adottando provvedimenti motivati validi per tutta la zona critica, limitatamente ai residenti nel proprio territorio, non prevedendosi comunque la facoltà di avvalersi di autocertificazione;
- Richiamato il provvedimento con cui si conferisce la posizione organizzativa Polizia Locale, Viabilità e Trasporti, Protezione Civile al Comandante P.L., unitamente ai compiti e alle funzioni di cui all'art. 107 del D.to Legislativo 18.08.2000 n° 267, riferiti a tale posizione organizzativa;

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate -

Tel. 0292851615 - Fax 0292851617 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

ORDINA

nella giornata del 13 novembre 2005 dalle 8.00 alle 20.00 il blocco totale della circolazione su tutto il territorio comunale, eccetto le seguenti strade:

- via Milano ed il tratto comunale di S.P. 46 Rho - Monza;
- via Manzoni dall'intersezione semaforica con via Sauro sino al confine con il territorio di Novate Milanese;
- via Sauro dall'intersezione semaforica con via Manzoni / Don Guanella al confine con il territorio di Bollate;
- via Aquileja

- sono esclusi dal divieto i veicoli adibiti a servizio pubblico, nonché i veicoli appartenenti alle categorie indicate nella Delibera della Giunta Regionale Lombarda citata di cui all'allegato B che qui s'intende integralmente richiamato:

- sono altresì esclusi dal divieto di circolazione quei veicoli per i quali siano stati concessi appositi permessi in deroga, nominativi ed ai soli residenti nel territorio di Baranzate, stante la facoltà prevista dalla citata Delibera con la quale i Sindaci dei Comuni possono concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio, deroghe valide per tutta la zona critica a cui appartiene il Comune; dette categorie di veicoli sono così individuate:

- NON E' PREVISTA LA FACOLTA' DI AVVALERSI DI AUTOCERTIFICAZIONE;

- delega al rilascio degli stessi permessi gli Ufficiali del Comando di P.L., con facoltà di sub delega da questi agli agenti di P.L. con le condizioni sopra previste;

- le violazioni della presente ordinanza sindacale saranno punite ai sensi del Decreto Legislativo n° 285 del 30.4.1992 - Nuovo Codice della Strada;

- il Comando Polizia Locale è incaricato della apposizione della segnaletica verticale e di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

- a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano;

- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n° 495/1992;

Baranzate, li 10 novembre 2005



Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

Cristina Ruffa

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL FERMO TOTALE DOMENICALE DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NEL PERIODO AUTUNNO-INVERNO 2005/2006

- a) Fermo totale programmato del traffico, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, nella giornata di domenica 13 novembre 2005 e nelle ulteriori due domeniche che saranno successivamente individuate, rispettivamente nei mesi di gennaio e febbraio, dalla Giunta regionale.

Inoltre, al verificarsi di perduranti condizioni meteorologiche di alta pressione, con previsione di mantenimento delle stesse, in assenza di precipitazioni rilevanti e con scarsa ventilazione, tali da favorire l'accumulo degli inquinanti, potrà essere disposto, con ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23/12/1978, n.833, il fermo del traffico in coincidenza con ulteriori domeniche.

b) Sono esclusi dal fermo:

- gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), conformi alla direttiva 98/69/CE e successive, muniti all'origine di dispositivo antiparticolato omologato, con certificazione riportata sul libretto di circolazione o rilasciata dal concessionario;
- gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) di classe Euro 4, conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive, aventi lettera di riferimento B.

c) Il divieto di circolazione non si applica:

- ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati dalla presente deliberazione;
- ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici;
- relativamente al comune di Como, alle seguenti strade di collegamento: Via Brogeda, via Asiago, via Pellico, via Bellinzona, via per Cernobbio, via Borgovico Nuova, viale Rosselli, via Recchi, via Masia Sud, Lungo Lario Trento, via Torno, via Manzoni, P.za Matteotti, via Dante (fino all'incrocio con via Dottesio), via Dottesio, via Briantea, via Statale per Lecco, via Castelnuovo, via Ambrosoli, viale G.Cesare, via Piave, viale Roosevelt, viale Innocenzo XI, via Grandi, P.za San Rocco, via Napoleona, P.le

- i) agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- j) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- k) agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- l) agli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- m) i mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa giornaliera;
- n) ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- o) ai veicoli utilizzati dalle Società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle Società stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte delle medesime Società sportive.

I sindaci possono inoltre concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio. Tale deroga è valida per la circolazione nella Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, nella Zona Sovracomunale di Bergamo, nell'Agglomerato Sovracomunale di Brescia e nei Comuni capoluogo di Provincia che abbiano aderito al Piano d'Azione.

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/92, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", come integrato e modificato.

Alla competente Struttura regionale è demandata la comunicazione ai Sindaci interessati della revoca del fermo del traffico domenicale, per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali, di carattere meteorologico o sociale.

All'esecuzione della presente delibera provvedano i Sindaci dei Comuni interessati, con la collaborazione delle Forze dell'Ordine e dei Corpi di Polizia Municipale, secondo le rispettive competenze.

I soggetti responsabili intensificano il controllo dei limiti della velocità dei veicoli sulla viabilità di competenza.

- Camerlata, Via Varesina, via d'Annunzio, via Paoli, via Cecilio, via Canturina, P.za Martiri italiani delle foibe istriane, via Clemente XIII, via Scalabrini;
- relativamente al comune di Grandate, via Leopardi;
 - relativamente al comune di Casnate con Bernate, via Garibaldi e via Pitagora;
 - relativamente al Comune di Milano ed ai Comuni limitrofi:
 - a) Cologno Nord: Viale Lombardia (Brugherio), Via Imbersago, Via Dante;
 - b) Cascina Gobba: Via Milano (Cologno M.) e S.S. 11 Padana Superiore;
 - c) Forlanini: Viale E. Forlanini;
 - d) San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paullese;
 - e) Bisceglie : Via Pertini, Via Parri fino al parcheggio Bisceglie;
 - f) Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Sottopasso Kennedy, Via Sant'Elia fino all'incrocio con Via Natta;
 - g) Molino Dorino e San Leonardo: Nuova bretella Settimo Milanese - Molino Dorino, Via Gallarate fino all'intersezione con la carreggiata congiungente Via Appennini, Via Appennini fino all'incrocio con Via Borsa, Via Borsa fino al parcheggio San Leonardo;
 - h) Famagosta: Via del Mare fino al parcheggio Famagosta;
 - i) Sesto 1° Maggio: nel Comune di Cinisello Balsamo: Via Galilei, Via Valtellina; nel Comune di Sesto san Giovanni: Viale Gramsci (dal confine con Cinisello Balsamo sino a Piazza 1° Maggio); Cavalcavia Buonarroti, Via Trento, Viale Italia (da Via Trento allo svincolo Italia - Muggiasca sul peduncolo) e le rampe dello svincolo stesso non in ambito autostradale; Via Di Vittorio, tra il confine con Cologno Monzese e Via Pisa, nonché i rami di strada necessari e sufficienti per garantire l'accesso e l'uscita dal peduncolo e il raggiungimento della Via Di Vittorio;
 - l) Via Sempione nel comune di Pero dal confine comunale di Rho sino al raccordo con l'autostrada Milano - Torino;
 - m) Comune di Arese: Piazzale Alfa Romeo, Via Alfa Romeo, Viale Alfa Romeo, Via Luraghi, Via per Bariana, Via Marconi, Via della Moia, Viale delle Industrie, Piazzale Burke;
 - n) Comune di Cernusco sul Naviglio: S.P. n. 121 (dal confine con il Comune di Carugate all'intersezione con la ex s.s. 11 Padana Superiore), S.P. n. 113 (dal confine con il Comune di Brugherio all'incrocio con la S.P.120), S.P. n. 120 (dal confine con il Comune di Cologno Monzese all'intersezione con la S.P. 113 e dall'incrocio con la S.P. 121 al confine con il Comune di Bussero), ex S.S. n. 11 Padana Superiore (dal confine con il Comune di Vimodrone al confine con il Comune di Cassina de' Pecchi), Via Torino (dall'intersezione con la ex s.s. 11 all'incrocio con la s.p. 103), Via Grandi (dall'incrocio con la ex s.s. 11 all'intersezione con la Via Mattei - stazione A.T.M.), Via Mattei (dall'intersezione con la Via Grandi all'incrocio con la Via Miglioli), Via Miglioli (dall'intersezione con la Via Mattei all'incrocio con la S.P. 121 (tangenziale est);
 - o) Comune di Lissone: Viale Repubblica (dal confine con Monza a Via Cattaneo), Viale Martiri della Libertà (da Via Cattaneo a Via Toti), Via Catalani, Via dei Platani, Via San Giorgio, Via Trieste, Via Zanella, Via Lombardia;

- p) Comune di Cusano Milanino: Via Sormani, Via Alessandrina, Viale Cooperazione, Via Marconi, Via Manzoni;
- q) Comune di Rozzano: Via Curiel, Via Mazzocchi, Via Grandi, Via Manzoni, Via Gran S. Bernardo, Via Monte Amiata, Viale Isonzo, Via Buozzi, Via Di Vittorio, Via Cooperazione (dalla rotatoria con Via XXV Aprile al confine con Zibido San Giacomo), Via XXV Aprile (da Via Cooperazione al confine con Basiglio);
- r) Comune di Senago: Via Cavour (da Comasina a Via Varese), Via Varese (da confine con Limbiate a Via per Cesate), Via per Cesate (da Via Varese al confine con Garbagnate/Cesate), Via Benedetto Croce (da Via per Cesate a Via Mascagni), Via Mascagni (da Via B. Croce al confine con Garbagnate);
- s) Comune di Desio: Via Milano; Via Ambrosoli; Via Maestri del Lavoro; Via Ferravilla; Via Rovagnati; Via per Cesano; Via per Binzago; Via Guido Rossa; Via San Giuseppe; Via per Seregno; Via Tagliabue;
- v) Comune di Muggiò: Viale della Repubblica, Via Libertà, Via Silvio Pellico, Via Europa, Via Milano, Via Gonfalonieri, Via XXV Aprile, Via Mazzini, Via Italia, Via Combattenti, Piazza Don Minzioni;
- w) Comune di Pioltello: Viale S. Francesco, nel tratto compreso tra la S.P. 103 Cassanese e la S.P. Padana Superiore, ex S.S. 11;
- relativamente al Comune di Nembro: Via Marconi, Piazza Italia, Piazza Umberto I°, Via Roma (da intersezione con Via Locatelli ad innesto con Piazza Italia e Piazza Umberto I°).

E' demandato alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente l'eventuale aggiornamento del suddetto elenco, relativamente alle strade ed alle vie percorribili.

d) Il divieto di circolazione non si applica altresì:

- a) agli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
- b) agli autoveicoli di pronto soccorso;
- c) ai mezzi di trasporto pubblico;
- d) ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;
- e) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
- f) alle autovetture targate CD e CC;
- g) agli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione farmaci e pasti per i servizi di mensa);
- h) agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando di Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - fax 0292851617 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

COMUNE DI BARANZATE	
UFFICIO PROTOCOLLO	
PROTOCOLLO N.	11830
10 NOV. 2005	
CATEG.	III
CL.	2

Prot. n. 35
ORD. N. 35

OGGETTO: Istituzione del **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** (temporaneo) in Via I° Maggio, n. 32 - area parcheggio - per la falciatura dell'erba, nella giornata del 16 novembre 2005 dalle ore 9.00 alle ore 11.00

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, in merito all'esecuzione della falciatura dell'erba, presso il parcheggio di via I° Maggio, n. 32, per la giornata del 16 novembre 2005 dalle ore 9.00 alle ore 11.00;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta (temporaneo) nell'area parcheggio della via indicato in oggetto, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

Nella giornata del 16 novembre 2005 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel l'area parcheggio di via I° Maggio, n. 32;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 10 novembre 2005.



IL COMANDANTE P.L.

Cristina Ruffa

COMUNE DI BARANZATE

(Provincia di Milano)

<Area Gestione del Territorio>

Ufficio Ecologia

18/11/05 Ord.n. 37

Il Sindaco

Premesso che in seguito all'accertamento di inquinamento acustico per il superamento dei valori limite in orario notturno delle immissioni sonore derivanti dal dispositivo esterno di aspirazione e triturazione dei retili di carta, si emetteva O.S. n. 82 del 14/05/1999 al legale rappresentante della ditta CICAL srl Legatoria, sita in via Rosmini 20, per la realizzazione di intervento di risanamento acustico al fine di far rientrare i livelli di rumorosità nei limiti consentiti.

Dato atto che, in alternativa alla realizzazione delle opere di bonifica previste dal progetto presentato in data 26/10/1999 prot. 49702 in ottemperanza alla O.S. N. 82/99, con nota del 25/01/2001 la ditta comunicava la sospensione del turno notturno di produzione da cui si originava l'inquinamento acustico lamentato dalle residenze limitrofe all'insediamento industriale.

Visto il rapporto di sopralluogo dei tecnici Arpa, assunto al prot. 334 del 3/01/01, dal quale si rilevava l'ottemperanza all'O.S. succitata mediante l'accertamento della sospensione delle lavorazioni notturne e la realizzazione parziale degli interventi mitiganti del rumore prospettati nel progetto di bonifica.

Considerato che, a fronte di nuovo esposto per inquinamento acustico presentato dai residenti della via Rosmini in data 05/12/03, prot. 55831, si avviava procedimento amministrativo in data 21/01/2004, prot.n. 2967, nei confronti della ditta al fine di ottenere:

1. l'immediata astensione da turnazioni di lavoro in orario notturno, peraltro condizione sine qua non per l'ottemperanza dell'O.S. 82/99;
2. a presentazione di relazione tecnica fonometrica per la verifica dei livelli di rumorosità di cui alla nota del Comune di Bollate del 23/03/2001, prot. 12941;
3. l'inoltro, nel caso in cui l'Azienda intendesse inserire nel ciclo produttivo turni di lavoro in orario notturno configurabili come ampliamento dell'attività produttiva, domanda di nulla osta attività e valutazione di impatto acustico redatta secondo le previsioni e le modalità della d.g.r. N.7/8313 dell'8/03/2002.

Visto il piano di risanamento acustico presentato da Cical srl in data 19/05/2004, assunto al prot. N. 27601 del 31/05/2004, in seguito degli esiti negativi dall'applicazione del criterio differenziale delle rilevazioni notturne, che prevedeva, in ragione della disponibilità finanziaria dell'azienda, la realizzazione in tempi scaglionati dei seguenti interventi:

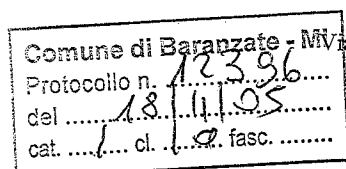
1. in primis il fermo immediato del dispositivo esterno di aspirazione e triturazione nelle ore notturne;
2. l'installazione di n. 4 impianti di raffrescamento - già riscontrata durante sopralluogo tecnici ARPA del 19/05/2004 - allo scopo di migliorare l'ambiente lavorativo e contenere la propagazione della rumorosità verso l'esterno con la chiusura dei portoni anche durante il periodo estivo;
3. l'installazione entro il 31/05/2005 di una linea di nastri trasportatori dei retili - risolvendo così alla fonte il problema rumore - anziché intervenire sul dispositivo esterno di aspirazione e triturazione;
4. Presentazione di istanza di noea.

Vista la nota del 21/09/2004, prot. N. 47363, con la quale si comunicava, sulla base del verbale di sopralluogo ARPA del 05/08/2004 prot. N. 40394, alla ditta Cical nulla osta agli interventi a condizione che venisse presentata opportuna documentazione a descrizione degli interventi e delle fasi di realizzazione degli stessi nonché a certificare l'efficacia delle misure adottate e a presentare inderogabilmente domanda di noea.

Constatato che all'oggi la ditta non ancora ottemperato alle prescrizioni di cui alla nota del 21/09/2004, prot. N. 47363.

Visto l'esposto presentato in data 15/09/2005, assunto al prot. generale il 16/09/2005 n. 9333, dai residenti della via Rosmini per disturbo al sonno e alle attività umane provocati dal lavoro notturno della CICAL.

Sede Municipale:
Sede del Servizio:



Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (MI) - 02/92851601

Via Trieste 21, Baranzate, 20021 (MI) - tel. 02/92851.602 - telefax 02/92851608



Atteso che, il Comune ha approvato la classificazione acustica del proprio territorio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/02/2004 ai sensi dell'art. 6 comma 1° - lettera a), della Legge n. 447/97 e della Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001, nei modi e nei termini definiti dagli elaborati tecnici adottati con delibera di C.C. n. 53 del 22/05/2003.

Vista la L.R. 10 agosto 2001, n. 13 recante norme in materia di inquinamento acustico nonché la D.G.R. 16 novembre 2001, n. 7/6906 relativa ai criteri di redazione del piano di risanamento delle imprese.

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447,

Visto il D.P.C.M. 1/03/1991 in materia di limiti d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed esterni.

Visto l'art 659 del c.p.;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi di cui alle premesse al legale rappresentante pro-tempore della società CIDAL srl Legatoria, con sede legale in Baranzate, via Rosmini 20, **con effetto immediato dalla notifica del presente atto:**

1. il fermo immediato del dispositivo esterno di aspirazione e triturazione nelle ore notturne al fine di non superare i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di immissioni sonore nell'esercizio della propria attività, fermo restando, nel frattempo, che stante l'accertato grave inquinamento acustico determinato dai suddetti macchinari, il titolare assume ogni responsabilità in merito all'eventuale uso degli stessi non conforme;
2. Relazione inerente lo stato di avanzamento degli interventi di cui al piano di risanamento acustico presentato da Cidal srl in data 19/05/2004, assunto al prot. N. 27601 del 31/05/2004 da realizzarsi entro la data del 31/05/2005;
3. Rilevazioni fonometriche a certificare l'efficacia degli interventi effettuate da tecnico competente a svolgere attività nel campo dell'acustica ambientale.

DISPONE

che copia di tutta la documentazione di cui ai punti precedenti venga presentata all'Ufficio Ecologia del Comune di Baranzate e all'ARPA di Parabiago;

che l'ARPA Dipartimento Sub-Provinciale di Parabiago - U.O. Aria e Agenti Fisici controlli l'ottemperanza del presente atto e provveda nel caso ai sensi degli artt. 650 e 659 del Codice Penale.

INFORMA

L'art. 16 della l.r. Del 10 agosto 2001 n. 13, prevede per la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica la comminazione della sanzione amministrativa di una somma da € 258,23 a € 513,46;

ai sensi degli artt. 3, co. 4, e 5, co. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., Responsabile del procedimento è l'arch. Sonia Pagnacco, Responsabile dell'Area Gestione del territorio, con sede in via Trieste 21 Baranzate (orario d'ufficio: lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00);

avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notificazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (L. 6/12/71 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/71 n. 1199).

Il Sindaco

(Giuseppe Corbari)



Referente della pratica: geom. Bessi Pietro

E mail: pietro.bessi@comune.baranzate.mi.it

Sede Municipale:
Sede del Servizio:

Via Conciliazione 19, Baranzate, 20021 (MI)- 02/92851601
Via Trieste 21, Baranzate, 20021 (MI) -tel. 02/92851.602 - telefax 02/92851608

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

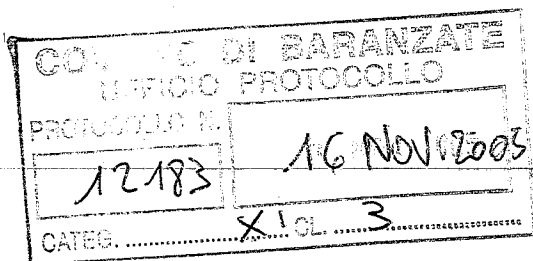
Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - Fax 0292851617 e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Ordinanza n. 36 del 16-11-05

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI

VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE E PUBBLICHE



ORDINANZA ORARI COMMERCIO

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - Fax 0292851617 e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Il Responsabile di area

- **Richiamata** la Legge Regionale n.13 del 22/05/2004 - Regione Lombardia, pubblicata sul B.U.R.L. (supp. ord.) n. 21 del 24/05/2004, con il quale è stato istituito il Comune di Baranzate;
- **Visto** il Decreto Lgs. 31.03.1998 n. 114 - Titolo IV;
- **Visto** le Leggi Regionali 23.07.1999 n. 14 e 21.03.2000 n. 15;
- **Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;
- **Visto** l'art. 54 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616, il quale, alla lettera d), attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative relative alla fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;
- **Dato atto** che in ordine al presente provvedimento di regolamentazione degli orari sono stati acquisiti i pareri prescritti dalla vigente legislazione;
- **Ritenuto** di dover provvedere a coordinare ed uniformare la disciplina degli orari recependo la più generale tendenza, nell'ambito della discrezionalità che la Legge conferisce all'Autorità Comunale, a promuovere le attività economiche e commerciali presenti sul territorio e ad assicurare un adeguato livello di servizio ai consumatori e all'utenza;

DISPONE

Che venga adottata, a decorrere dal 1 gennaio 2006, la seguente disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio su aree private e su aree pubbliche.

Baranzate, lì



Il Responsabile di Area
Polizia Locale protezione Civile
Commercio Attività artigianali
Notifiche

ORDINANZA ORARI COMMERCIO

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - Fax 0292851617 e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

TITOLO I° COMMERCIO AL DETTAGLIO IN AREE PRIVATE

Art. 1 - Ambito di applicazione.

1. La disciplina degli orari prevista dalla presente Ordinanza si applica:

- A) a tutti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio presenti sul territorio di cui agli artt. 7 - 8 e 9 del D.Lgs. 114/98;
- B) alle industrie con attività connessa di vendita al pubblico;
- C) ai produttori agricoli che effettuano la vendita al dettaglio dei loro prodotti ai sensi del D.Lgs. 228/01 in locali o aree private annesse o meno al fondo di coltura o di allevamento.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente Ordinanza, si identificano le seguenti attività prevalenti:

- alimentari
- non alimentari.

Art. 2 - Attività escluse.

1. Sono escluse dalla disciplina di cui al Titolo I°:

- le rivendite di generi di monopolio;
- gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie;
- le rivendite di giornali e riviste;
- gastronomie, pasticcerie, rosticcerie, friggitorie, cibi cotti, gelaterie, pizzerie d'asporto anche con annessa attività di somministrazione alimenti e bevande, quando accessoria e strumentale rispetto all'attività principale;
- gli esercizi specializzati nella vendita di fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, CD, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo ed artigianato locale;
- le sale cinematografiche;
- le farmacie;
- i distributori di carburante.

2. L'esclusione contemplata nel presente articolo opera qualora tutte le sopraelencate attività siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, dichiarata dal titolare.

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - Fax 0292851617 e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Art. 3 - Orario giornaliero.

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di cui all'articolo 1 possono articolare l'orario giornaliero di apertura al pubblico entro i seguenti limiti:

- apertura non prima delle ore 5.00
- chiusura non oltre le ore 24.00.

2. Nel rispetto di tali limiti l'operatore commerciale può liberamente determinare l'orario di effettiva apertura non superando complessivamente le 13 ore giornaliere.

Art. 4 - Chiusura infrasettimanale.

1. E' consentita la chiusura infrasettimanale **facoltativa** di mezza giornata delle attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 1. Questa, qualora adottata, sarà determinata liberamente in un giorno feriale dal titolare dell'esercizio commerciale.

Art. 5 - Chiusura Domenicale e festiva.

1. Nei giorni festivi infrasettimanali e alla domenica, *salvo quanto stabilito nel presente articolo e nell'art. 6* della presente Ordinanza, le attività di vendita al dettaglio elencate nell'articolo 1 devono rispettare l'obbligo della chiusura totale.

Sono considerati festivi:

1 gennaio;
Lunedì dell'Angelo (giorno dopo Pasqua);
25 Aprile;
1° Maggio;
2 Giugno;
15 Agosto;
25 e 26 Dicembre.

2. In deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva agli esercenti di cui all'articolo 1 della presente ordinanza è data facoltà di apertura nelle seguenti domeniche o festività:

8 gennaio (o prima domenica dopo l'inizio dei saldi invernali);

9 aprile

14 maggio

2 giugno

2 luglio (o prima domenica dopo l'inizio dei saldi estivi)

23 luglio

1 ottobre

26 novembre.

3. Gli esercenti hanno la facoltà, con anticipo di almeno 30 giorni, di comunicare all'Amministrazione comunale la variazione della giornata domenicale o festiva di apertura.

4. In occasione di due o tre festività consecutive, le attività di cui all'art. 1, limitatamente al settore alimentare o a prevalenza alimentare devono garantire l'apertura nel primo dei giorni festivi con orario obbligatorio sino alle ore 13.00.

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - Fax 0292851617 e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

5. Ulteriori deroghe potranno essere concesse in occasioni di particolari feste o sagre, purché autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Sono fatti salvi i diritti contrattuali e quelli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale.

5 L'obbligo della chiusura nelle giornate di domenica e festive è sospeso per tutto il mese di dicembre.

Art. 6 - Particolari attività di vendita.

1. Gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di autoveicoli possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale o festive, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 114/98, in otto domeniche o festività nel corso dell'anno.

Dette giornate dovranno comunque comprendere le manifestazioni promosse dalle case automobilistiche a livello nazionale o in ambito territoriale. Il calendario delle aperture dovrà essere comunicato, almeno 10 giorni prima all'ufficio comunale competente.

2. Resta salva la facoltà di apertura nelle domeniche di dicembre.

Articolo 7 - Attività miste.

1. Qualora, negli esercizi di cui all'articolo 1, lettere A) e B), l'attività di commercio sia svolta promiscuamente ad altra attività (somministrazione di alimenti e bevande, licenza di pubblica sicurezza, vendita di generi di monopolio, di giornali, di carburanti, attività artigianali, farmacie, ricevitorie di lotto, "enalotto" ed altri simili giochi, rivendita di biglietti di autolinee) nelle ore e nei giorni di chiusura dell'attività commerciale, dovrà essere sospesa la vendita dei generi di commercio.

Articolo 8 - cartello Orario.

1. Ogni esercente è tenuto ad esporre, in modo ben visibile anche dall'esterno, un cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura al pubblico effettivamente praticato, in conformità alla presente Ordinanza, nonché il giorno dell'eventuale chiusura infrasettimanale.

2. Il cartello orario è redatto dall'esercente.

3. L'esercente dovrà obbligatoriamente comunicare all'Ufficio comunale competente l'orario adottato e l'eventuale attività prevalente prescelta, nonché ogni variazione intervenuta. Per le esigenze di cui sopra è sufficiente la trasmissione di copia del cartello orario che verrà esposto al pubblico.

Articolo 9 - Sanzioni.

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, le violazioni alle prescrizioni in materia di disciplina degli orari degli esercizi commerciali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma a partire da € 516,00 a € 3.098,00.

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - Fax 0292851617 e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

2. Per l'inosservanza alle altre disposizioni previste nel presente Titolo trova applicazione la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 10 - Calendario del settore panificazione.

1. All'attività di panificazione, autorizzata ai sensi della Legge 1002/56, si applica l'art. 11, comma 4 e gli articoli 12 e 13 del D.Lgs. N. 114/98.

2. Il calendario delle festività per l'effettuazione della panificazione straordinaria verrà annualmente comunicato dall'ufficio comunale competente alle attività interessate, non appena trasmesso dall'Associazione di categoria.

TITOLO II COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 11 - Ambito di applicazione.

1. La disciplina del presente Titolo II si applica ai mercati ed alle altre attività di vendita e di somministrazione che si svolgono su aree pubbliche, previste dal D.Lgs. 114/98, incluse quelle degli artigiani ed industriali che vendono i prodotti di loro fabbricazione e quelle dei produttori agricoli che vendono i prodotti di loro coltivazione o allevamento ai sensi del D.Lgs. 228/2001.

2. Non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio.

Art. 12 - Orario del mercato settimanale.

L'orario di funzionamento del mercato settimanale di Piazza Borsellino è così fissato:

GIOVEDÌ - DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00.

Gli operatori potranno accedere all'area non prima delle ore 7.00 e dovranno sgomberare non oltre le ore 14.30.

3. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività, lo stesso si svolgerà il giorno feriale precedente; in caso di due o più festività consecutive, il mercato si svolgerà il primo giorno feriale precedente.

Resta confermato il divieto, sancito dall'art. 9, comma 1, lettera e) della Legge Regionale 15/2000 e successive proroghe e modifiche, di svolgimento del mercato nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - Fax 0292851617 e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Art. 13 - Orari delle attività di commercio su aree pubbliche che si svolgono fuori dai mercati.

1. Le attività di commercio su aree pubbliche esercitate fuori dai mercati possono svolgersi entro i limiti temporali di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) della Legge Regionale n. 15/2000, ossia dalle ore 5.00 alle ore 24.00.

Art. 14 - Limitazioni nelle giornate festive e domenicali.

1. Resta confermato il divieto espresso dall'art. 9, comma 1, lettera c) della L.R. 15/2000 di istituire nuovi mercati che si svolgano in giorni festivi o alla domenica.

2. Nell'atto deliberativo di cui all'art. 3, comma 6, della L.R. 15/2000 e s.m.i., vengono stabiliti i divieti dell'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree circostanti lo svolgimento del mercato o delle Fiere, nonché per motivi di Polizia stradale.

3. Nelle giornate domenicali e festive è vietato il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante.

4. Il divieto di cui al comma 3 non opera nelle giornate festive nelle quali è consentita l'apertura delle attività di cui al Titolo I, nel corso di manifestazioni, fiere o sagre autorizzate dall'Amministrazione comunale e, più in generale, salvo quanto potrà essere disposto, di volta in volta, dall'Amministrazione comunale in presenza di particolari circostanze.

5. Il divieto di commercio nelle giornate domenicali e festive non si applica altresì agli esercizi del commercio su aree pubbliche specializzati:

- nella somministrazione di alimenti e bevande;
- nella vendita di libri, dischi, CD, audio e videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato e oggetti ricordo;
- nella vendita di bandiere, striscioni, sciarpe, manifesti, gadgets, ombrelli ed articoli similari recanti i colori e gli emblemi di società sportive, in concomitanza di manifestazioni sportive.

Art. 15 - Sanzioni.

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, le violazioni alle prescrizioni in materia di commercio su aree pubbliche, qualora non previste da apposite disposizioni regolamentari, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

2. Per l'inosservanza alle altre disposizioni previste nel presente Titolo trova applicazione la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate -

Tel. 0292851615 - Fax 0292851617 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Prot. n.

ORD. N.

38

12586

22 NOV 2005

III 2

OGGETTO: provvedimento di chiusura alla circolazione veicolare sino al 30.04.2006 del tratto terminale di via Falzarego (entrambe le corsie)

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che la Provincia di Milano ha installato e messo in opera il cantiere che ospita i lavori di collegamento tra la ex SS 233 Varesina e la viabilità di accesso al Nuovo Polo Fieristico, richiedendo la chiusura del tratto terminale della via Falzarego sino al 30.04.2006, data presunta di termine dei lavori;

Considerato che si rende necessario chiudere il tratto terminale della via indicata in oggetto al fine di permettere lo svolgimento dei predetti lavori;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;
Vista l'ordinanza di regolamentazione del traffico con installazione di segnaletica di cantiere con divieti, obblighi, limitazioni, chiusure parziali o totali al traffico lungo il tratto di S.P. 46 Rho - Monza e la viabilità di accesso al nuovo Polo Fieristico, assunta dalla Provincia di Milano con atti n. 178827/10224/04 del 25/07/2005;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

sino al 30.04.2006 la chiusura al traffico del tratto terminale della via Falzarego (entrambe le corsie), per consentire i lavori di collegamento tra la ex SS 233 Varesina e la viabilità di accesso al Nuovo Polo Fieristico;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei da posizionare ad onere e carico dell'impresa Magatti S.r.l., aggiudicataria dei lavori e viene assunta fatti salvi i diritti dei terzi e dei frontisti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione. Baranzate, 22 novembre 2005.

IL COMANDANTE

Cristina Ruffa

Il Comandante della Polizia Locale
Cristina Ruffa



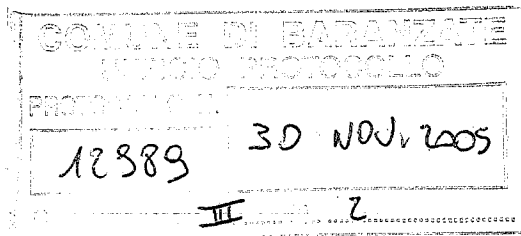
Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando di Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - fax 0292851617 - e-mail : polizia.locale@comune.baranzate.mi.it



Prot. n.

ORD. N.

40

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, (TEMPORANEA), AMBO I LATI, IN VIA I° MAGGIO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA XX SETTEMBRE E LA VIA XXV APRILE, PER LA MANIFESTAZIONE "MERCATI NATALIZI" NELLA GIORNATA DEL 04 DICEMBRE 2005, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 20.00.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che è stata organizzata una manifestazione, di cui all'oggetto, per la giornata del 04 dicembre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 20.00;

Considerato che si rende necessario interdire la circolazione e istituire il divieto di sosta (temporaneo) in via I° Maggio nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via XXV Aprile, al fine di permettere lo svolgimento della predetta manifestazione;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

Nella giornata del 04 dicembre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 20.00 è interdetta la circolazione e viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via I° Maggio, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e via XXV Aprile;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 30 novembre 2005.



IL COMANDANTE P.L.

Cristina Ruffa

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando di Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - fax 0292851617 - e-mail : polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Prot. n.

ORD. N.

41 - 112/05

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, (TEMPORANEA), AMBO I LATI, IN VIA N. SAURO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA MANZONI E LA VIA CONCILIAZIONE, PER LA MANIFESTAZIONE "MERCATI NATALIZI" NELLA GIORNATA DEL 11 DICEMBRE 2005, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 20.00.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che è stata organizzata una manifestazione, di cui all'oggetto, per la giornata del 11 dicembre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 20.00;

Considerato che si rende necessario interdire la circolazione e istituire il divieto di sosta (temporaneo) in via N. Sauro nel tratto compreso tra la via Manzoni e la via Conciliazione, al fine di permettere lo svolgimento della predetta manifestazione ;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata , e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

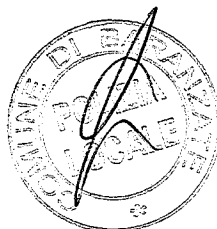
Nella giornata del 11 dicembre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 20.00 è interdetta la circolazione e viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via N. Sauro , nel tratto compreso tra la via Manzoni e via XXV Aprile;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero del Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 30 novembre 2005.

Comune di Baranzate - MI	
Protocollo n.	13.004
del	11/12/05
col	5
col	5
col	5



IL COMANDANTE P.L.

Cristina Ruffa

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando di Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - fax 0292851617 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Prot. n.

ORD. N.

62 - 11/12/05

OGGETTO: *Istituzione del doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo), in via M.te Spluga, lato civici pari, nel tratto compreso tra le intersezioni via Milano / M.te Spluga e l'intersezione via M.te Spluga / Montecassino; provvedimento di chiusura alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, (temporaneo), in via Aquileia nel tratto tra la via Milano e la via Grigna, per manifestazione "MERCATI NATALIZI" nella giornata del 18 dicembre 2005, dalle ore 7.00 alle ore 20.00*

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che è stata organizzata una manifestazione denominata "MERCATI NATALIZI" per la giornata del 18 dicembre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 20.00;

Considerato che si rende necessario istituire i divieti di sosta (temporanei) e la sospensione della circolazione nei tratti di via indicati in oggetto, al fine di permettere lo svolgimento della predetta manifestazione;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

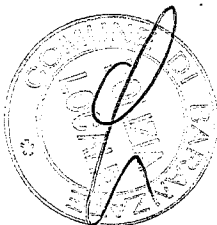
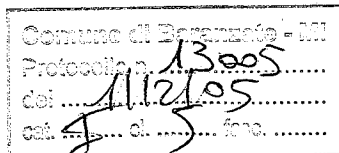
ORDINA

Nella giornata del 18 dicembre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 20.00 è istituito il doppio senso di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo), in via M.te Spluga, lato civici pari, nel tratto compreso tra le intersezioni via Milano / M.te Spluga e l'intersezione via M.te Spluga / Montecassino; provvedimento di chiusura alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, (temporaneo), in via Aquileia nel tratto tra la via Milano e la via Grigna;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 30 novembre 2005



IL COMANDANTE P.L.

Cristina Ruffa

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando di Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - fax 0292851617 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Prot. n.

ORD. N.

43 11205

OGGETTO: Istituzione del **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** (temporaneo) in P.zza Falcone - via Trieste, l'esecuzione di lavori di manutenzione alberature, nella giornata del 12 dicembre 2005 dalle ore 8.00 alle ore 18.00

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, in merito all'esecuzione dei lavori di manutenzione alberatura nelle p.zza Falcone- via Trieste, per la giornata del 12 dicembre 2005 dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta (temporaneo) nel tratto di via indicato in oggetto, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori e il transito veicolare;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

Nella giornata del 12 dicembre 2005 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto di p.zza Falcone - via Trieste;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

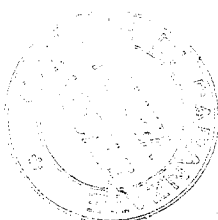
Baranzate, 30 novembre 2005

IL COMANDANTE P.L.

Cristina Ruffa



Comune di Baranzate - MI
Protocollo n. 130.16...
del 11/2005
cat. 1. di 5. fasc.



Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando di Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - fax 0292851617 - e-mail : polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Prot. n.

ORD. N. 64

OGGETTO: *Istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (temporaneo) in via S.D' Aquisto e via F.Ili Rosselli, l'esecuzione di lavori di manutenzione alberature, nella giornata del 15 dicembre 2005 dalle ore 8.00 alle ore 18.00*

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, in merito all'esecuzione dei lavori di manutenzione alberatura nelle via S. D' Aquisto - via F.Ili Rosselli per la giornata del 15 dicembre 2005 dalle ore 8.00 alle ore 18.00; Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta (temporaneo) nel tratto di via indicato in oggetto, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori e il transito veicolare;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

Nella giornata del 15 dicembre 2005 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto di via S. D' Aquisto - via F.Ili Rosselli;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 30 novembre 2005

IL COMANDANTE P.L.

Cristina Ruffa



Comune di Baranzate



Ufficio Protocollo
Nr.0013018 Data 01/12/2005
Tit. I/5 Interno

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando di Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - fax 0292851617 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Prot. n.

ORD. N. 45

OGGETTO: *Istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (temporaneo) in via San Paolo e via Cisa - Grigna, l'esecuzione di lavori di manutenzione alberature, nella giornata del 19 dicembre 2005 dalle ore 8.00 alle ore 18.00*

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, in merito all'esecuzione dei lavori di manutenzione alberatura nelle via San Paolo e via Cisa - Grigna per la giornata del 19 dicembre 2005 dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta (temporaneo) nel tratto di via indicato in oggetto, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori e il transito veicolare;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata, e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

Nella giornata del 19 dicembre 2005 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nel tratto di via San Paolo e via Cisa - Grigna;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 30 novembre 2005

IL COMANDANTE P.L.

Cristina Ruffa



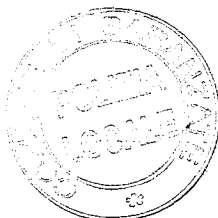
Comune di Baranzate



Ufficio Protocollo

Nr.0013019 Data 01/12/2005

Tit. I/5 Interno



Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando di Polizia Locale

Via Mercantesse, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - fax 0292851617 - e-mail: polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Prot. n.

ORD. N. 47

OGGETTO: *Istituzione del doppio senso di circolazione a senso, (temporaneo) riservato ai residenti, in via Cadore - via Umanità- via A. Grandi e via Erba; istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo), in via Cadore, ambo i lati; via Umanità lato civici pari; via A. Grandi, ambo i lati; via Erba lato civici pari- Provvedimento di chiusura alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, (temporaneo), ambo i lati, in via N Sauro, nel tratto compreso tra la via Conciliazione e la via Trieste per la manifestazione " MERCATI NATALIZI" che si terrà in via N. sauro nella giornata del 11 dicembre 2005, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.*

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che è stata organizzata una manifestazione denominata " MERCATI NATALIZI" per la giornata del 11 dicembre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 20.00;

Considerato che si rende necessario istituire i divieti di sosta (temporanei) il doppio senso di circolazione nelle vie indicati in oggetto, al fine di permettere lo svolgimento della predetta manifestazione ;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata , e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

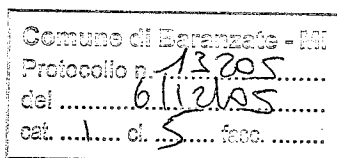
ORDINA

Nella giornata del 11 dicembre 2005 dalle ore 7.00 alle ore 20.00 è istituito il doppio senso di circolazione a senso alternato, riservato ai residenti, in via Cadore - via Umanità - via A. Grandi e in via Erba; divieto di sosta con rimozione forzata (temporaneo), in via Cadore, ambo i lati, via Umanità lato civici pari; via A. Grandi, ambo i lati; via Erba lato civici pari. Provvedimento di chiusura alla circolazione veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata, (temporaneo), ambo i lati, in via N Sauro, nel tratto compreso tra la via Conciliazione e la via Trieste.

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 5 dicembre 2005



IL COMANDANTE P.L.

Cristina Ruffa

Comune di Baranzate

Provincia di Milano

Comando di Polizia Locale

Via Mercantese, 14 - 20021 Baranzate

Tel. 0292851615 - fax 0292851617 - e-mail : polizia.locale@comune.baranzate.mi.it

Prot. n.

ORD. N.

48

Comune di Baranzate



Ufficio Protocollo

Nr.0013419 Data 13/12/2005

Tit. III/2 Interno

OGGETTO: Istituzione del **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** (temporaneo) in Via F.lli Rosselli, negli stalli sosta siti fronte civico n.15 per la manifestazione natalizia, "CONCERTO DI CAMPANE", nella giornata del 17 dicembre 2005 dalle ore 8.00 alle ore 12.30

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che, in merito alla manifestazione natalizia, "CONCERTO DI CAMPANE" negli stalli sosta siti in via F.lli Rosselli, fronte n.c. 15, per la giornata del 17 dicembre 2005 dalle ore 8.00 alle ore 12.30;

Considerato che si rende necessario istituire il divieto di sosta (temporaneo) nel tratto di via indicato in oggetto, al fine di permettere l'esecuzione della manifestazione ;

Vista la situazione viabilistica della zona interessata , e ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Richiamato il combinato disposto degli articoli 5, comma 3°, e 6 comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni e, relativo Regolamento di Attuazione;

Visto l'articolo 107, comma 3° - lett. f) del Dec.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,

ORDINA

Nella giornata del 17 dicembre 2005 dalle ore 8.00 alle ore 12.30 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via F.lli Rosselli, nei stalli di sosta siti fronte numero civico 15;

La presente Ordinanza sarà resa nota all'utenza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali temporanei.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e per gli effetti dell'art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Baranzate, 13 dicembre 2005.



IL COMANDANTE P.L.
Cristina Ruffa